

BANDO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE PER FAVORIRE LA LOCAZIONE FINALIZZATA ALL'APERTURA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZI NEL CENTRO STORICO

Il Comune di Genova

RENDE NOTO

che intende procedere, mediante il presente Bando, all'attuazione sperimentale di una misura premiale destinata a favorire l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e professionali in locali al piano terra che risultino sfitti da almeno tre mesi.

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Ai sensi del vigente *“Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché' per la concessione del patrocinio da parte del comune”*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 in data 09/11/2010, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 12/02/2019 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 11/05/2021, ed in particolare dell'articolo 19 octies rubricato *“Vantaggi economici a favore di micro, piccole e medie imprese”*, vista la deliberazione della Giunta comunale adottata in data 10 giugno 2021, con il presente Bando il Comune di Genova intende promuovere la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione finalizzati all'insediamento di nuove attività d'impresa o all'apertura di nuove sedi operative come strumento per lo sviluppo sociale ed economico e la riqualificazione urbana del centro storico.

Sono ammessi a contributo esclusivamente contratti relativi a locali con vetrine ed accesso a piano strada prospicienti le vie, piazze o spazi pubblici, ovvero che non affaccino su slarghi, piazze o spazi di esclusiva proprietà privata non aperti al pubblico.

2. RISORSE STANZIATE E DURATA DEL BANDO

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, nel limite delle risorse disponibili, in ordine di arrivo delle domande (bando a sportello).

Le risorse saranno destinate per un massimo di un terzo ad attività che operano nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate, con le modalità di seguito specificate, fino al 31 dicembre 2024, a pena di inammissibilità.

3. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione di cui al Regolamento CE 651/2014 nonché i liberi professionisti che sottoscrivano, successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, un nuovo contratto di locazione commerciale:

- per locali con vetrine ed accesso a piano strada prospicienti le vie, piazze o spazi pubblici, ovvero che non affaccino su slarghi, piazze o spazi di esclusiva proprietà privata non aperti al pubblico che risultino non locati da almeno tre mesi e con canone non superiore ai valori OMI;
- in possesso dei requisiti soggettivi indicati al successivo punto 4;
- per le attività come meglio precisate al successivo articolo 5.

Si considera impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'allegato 1 del Regolamento 651/2014 sopra citato, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Per nuova impresa si intende un soggetto giuridico non ancora costituito alla data di presentazione della domanda.

Le nuove imprese dovranno essere costituite ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio a pena di decadenza entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio. Sono altresì ammessi a presentare la domanda le associazioni/società professionali, nonché i singoli professionisti che intendano costituire una nuova associazione o società professionale. Qualora l'ammissione al contributo sia richiesta con riferimento alle nuove associazioni/società, queste ultime dovranno essere costituite e iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio, pena la revoca dell'assegnazione stessa.

Non sono ammesse associazioni politiche.

La domanda di assegnazione del contributo può essere presentata anche nel caso di contratto di locazione non ancora perfezionato, tuttavia per potere beneficiare del contributo il contratto dovrà essere registrato entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo, pena la revoca dell'ammissione stessa. È fatta salva la possibilità di deroga al suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità di sottoscrizione del contratto per cause non imputabili al richiedente.

4. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Sono legittimati alla presentazione dell'istanza i soggetti che siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'unione Europea, ovvero essere nella condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286;

- rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

Inoltre per le imprese già esistenti:

- essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA e risultare attive alla data di pubblicazione del bando;
- essere in regola con il DURC e con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti ovvero aver richiesto la regolarizzazione del versamento dei tributi comunali entro la data di presentazione della domanda/avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune, concessa anteriormente alla data di presentazione della presente domanda ed essere in regola con i versamenti previsti dalla rateizzazione; qualora durante il periodo di concessione del beneficio, si verificano particolari condizioni o eventi, indipendenti dalla volontà del beneficiario, tali per cui i suddetti versamenti non vengano effettuati, l'erogazione sarà sospesa e la liquidazione dei successivi contributi potrà avvenire solamente dopo la comprovata regolarizzazione della posizione debitoria da parte del beneficiario;
- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- non essere in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare;
- non essere stati dichiarati decaduti da precedente titolo abilitativo all'esercizio di attività commerciale o artigianale per mancato rispetto di prescrizioni di legge e/o regolamenti.

Si precisa che non sarà considerata ammissibile ai fini del presente bando l'apertura di attività per subingresso nel titolo autorizzativo anche nei casi di sospensione dell'attività commerciale. Il contributo potrà, peraltro, essere erogato a chi subentra in un'attività aperta grazie al contributo garantendo la sopravvivenza dell'attività medesima, evitandone la chiusura, a fronte di impossibilità alla prosecuzione degli originari beneficiari.

Il contributo non sarà riconosciuto e/o sarà revocato nel caso di ripetute violazioni di leggi, regolamenti e/o ordinanze comunali o emesse da enti sovraordinati e nel caso di sanzioni penali di particolare gravità.

5. ATTIVITÀ AMMISSIBILI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono accedere al contributo le attività commerciali ed artigianali conformi all'intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 136/18 e successive modificazioni ed integrazioni (disponibile al link <https://smart.comune.genova.it/node/8737>) di seguito riportate:

- Per i locali ricadenti nella zona perimetrata dal tratteggio (cosiddetta "zona grigia") NON sono consentite:

- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i.;
- Phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- Sexy shop;
- Attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti (es. Kebab)";
- Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet";
- Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana;
- Disco pub, discoteche e night club;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro";
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di carrozzerie, gommista, meccatronico e centro di revisione;

- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"

Per i locali ricadenti nella cosiddetta "zona rossa" è invece consentito UNICAMENTE l'avvio delle attività di seguito elencate:

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso che pongono in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali genovesi/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, fatta eccezione per le acque minerali; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di prodotti non alimentari: esercizi commerciali monoprodotto o monotematici (ossia che pongono in vendita una unica ed individuabile categoria merceologica) che pongono in vendita prodotti con marchi a produzione di alta qualità ai sensi della normativa vigente; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i., fatta eccezione per le erboristerie e le profumerie;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso non alimentari che svolgono attività di promozione turistica in accordo/collaborazione/patrocinato dell'Amministrazione Pubblica;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della disciplina regionale e comunale:
 - Per la ristorazione con somministrazione esclusiva di cucina tradizionale italiana e/o tradizionale europea non utilizzando prodotti precotti;
 - Per i bar che somministrino prodotti freschi e non precotti;
- Attività di lavorazioni, alimentari e non alimentari, artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità italiana con la tracciabilità delle materie prime nella filiera produttiva e certificazione sulla sicurezza.
- Attività di estetista e acconciatore. Tale attività non è consentita al piano strada nelle seguenti vie della cd zona rossa: Via Garibaldi, Piazza Fontane Marose, Via XXV Aprile, Via Roma, Piazza Matteotti,

Via San Lorenzo, Piazza San Lorenzo, Via Lomellini, Piazza Banchi, Via San Luca, Via di Fossatello, Piazza Fossatello.

Quanto previsto dall'Intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale 136/18 e s.m.i. si applica anche in caso di trasferimento di attività già esistenti in centro storico ovvero in caso di trasferimento (ammesso solo alle condizioni di cui al successivo articolo 8) il contributo potrà essere riconosciuto solo se l'attività è conforme all'intesa. Ai fini del presente bando eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni dell'Intesa avranno efficacia per le istanze presentate dopo l'approvazione delle stesse.

Non saranno ammesse al contributo le attività di commercio all'ingrosso in quanto ordinariamente non accessibili al pubblico.

Possono accedere al contributo i liberi professionisti. Possono altresì accedere le attività di servizi indicate nell'elenco allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale.

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno assegnati nel limite delle risorse disponibili.

Il contributo sarà graduato nell'ammontare e nella durata come segue:

- CONTRIBUTO BASE per i conduttori di immobili siti negli assi viari principali così come meglio definiti di seguito e nella rappresentazione grafica allegata al presente bando:
- € 500,00 al mese per un massimo di 30 mensilità per i locali con superficie inferiore a 100 mq
- € 1.000,00 al mese per un massimo 30 mensilità per i locali con superficie uguale o superiore a 100 mq

- CONTRIBUTO PREMIALE per i conduttori di immobili siti negli assi viari secondari così come meglio definiti di seguito e rappresentazione grafica allegata al presente bando:
- € 500,00 al mese per un massimo di 36 mensilità, estensibili fino a 60 mensilità, per i locali con superficie inferiore a 100 mq
- € 1.000,00 al mese per un massimo 36 mensilità, estensibili fino a 60 mensilità, per i locali con superficie uguale o superiore a 100 mq

Ai fini della quantificazione verrà considerata la superficie utile calpestabile.

Tutti gli importi dei contributi riconosciuti da questa Amministrazione sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

7. ZONIZZAZIONE

Ai fini del presente Bando, l'area all'interno del perimetro centro storico è suddivisa in tre zone come di seguito precisato e come da allegato elaborato grafico:

1) VIE A CONTRIBUTO ORDINARIO – ASSI VIARI PRINCIPALI:

Via Gramsci, via Balbi, via Delle fontane, piazza Acquaverde, p.tta Dello Scalo, piazza sant'Elena, piazza Statuto

P.zza Della Nunziata, via Bensa, L.go Zecca, Piazza Del Portello, Via Interiano

Via Garibaldi, piazza Della Meridiana, via Cairoli, via Lomellini, Piazza Fossatello, via Ponte Calvi, via Di Fossatello, Sottoripa via Ponte Reale, p.zza Banchi, via Banchi, via Orefici, P.zza Campetto, Via Di Soziglia, Piazza Soziglia via Macelli, via Di Scurreria, vico Casana, p.zza San Matteo, salita San Matteo

p.zza Delle Erbe, Salita Del Prione, via Sant'Agostino, piano S. Andrea, s.ta Pollaiuoli, via San Donato, piazza Ferretto, vico Delle Erbe, vico Dei Notari, vico Di Mezzagalera, Via di Porta Soprana via Di Ravecca, piazza Sarzano

Piazza Raibetta, via Turati, via Cavour, via Del Molo

Via Polleri, Piazza Bandiera, piazza Del Carmine

2) AREE A CONTRIBUTO PREMIALE – ASSI VIARI SECONDARI:

tutte le vie, i vicoli, le piazze non classificati quali assi primari e non escluse dal contributo

3) AREE ESCLUSE DAL CONTRIBUTO:

Saranno escluse dal contributo le locazioni di immobili siti nelle seguenti vie: Galleria Mazzini, via Roma, Via XXV Aprile, Piazza Fontane Marose, Via Luccoli, Via San Lorenzo, Piazza San Lorenzo, Salita Santa Caterina, Piazza Matteotti nonché le aree a monte di Principe e a nord di via Balbi, di Galleria Giuseppe Garibaldi e di Piazza Portello, escluso Carmine (area ricompresa tra via Polleri, piazza Bandiera, via di S. Agnese, salita San Bartolomeo del Carmine, p.zza San Bartolomeo dell'olivella, salita dell'Olivella, vico e piazza della Giuggiola, vico Cioccolatte, salita San Bernardino) così come indicato anche nella planimetria allegata al presente bando.

8. TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ

Non saranno ammessi a contributo nuovi contratti di locazione in caso di trasferimento di attività con chiusura di altra sede operativa sul territorio comunale ad eccezione dei casi di trasferimento dovuto a sfratto per causa non imputabile al locatario e di trasferimento di attività esistente nel perimetro del centro storico motivato dalla comprovata indisponibilità del proprietario ad una riduzione del precedente canone di locazione di almeno il 20%. Anche in caso di trasferimento, resta fermo il rispetto di quanto previsto dall'intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale 136/18 e successive modificazioni nonché, qualora si tratti di pubblici esercizi, le disposizioni relative al trasferimento in zona 1. In caso di chiusura di altra unità locale preesistente, nel periodo di contribuzione, il soggetto decade dal beneficio e si procederà al recupero delle somme già erogate.

9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

In caso di contratto di locazione sottoscritto e registrato prima della presentazione della domanda, il conduttore deve avviare l'attività entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo pena la revoca dell'ammissione. È fatta salva la possibilità di deroga del suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili al conduttore, di avvio dell'attività nel termine apposto.

In caso di presentazione della domanda con contratto di locazione non ancora perfezionato, il conduttore, previa verifica del rispetto dei valori OMI, deve sottoscrivere e registrare il contratto entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo. L'attività deve essere avviata entro tre mesi dalla registrazione del contratto di locazione, pena la revoca dell'ammissione. È fatta salva la possibilità di deroga del suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili, di avvio dell'attività nel termine apposto.

L'attività dovrà risultare operativa per tutta la durata di concessione del beneficio e dovrà essere garantito un orario standard di apertura che garantisca la rivitalizzazione dell'area durante il giorno. In caso contrario il contributo verrà revocato e si procederà al recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Trattandosi di contributo finalizzato alla rigenerazione del centro storico, è fatto obbligo ai beneficiari del contributo, a pena di decadenza dallo stesso, di installare entro sei mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo vetrine senza saracinesca con onere di illuminazione delle stesse anche negli orari e nelle giornate di chiusura dell'attività.

Qualora l'eliminazione delle saracinesche e l'installazione di vetrine antisfondamento possa arrecare nocumento e danno per gli edifici e immobili soggetti a vincolo storico artistico o d'interesse culturale ovvero possa determinare un rischio per la sicurezza della proprietà privata, in sede d'istruttoria delle istanze, saranno valutate soluzioni alternative, quali cancelli, saracinesche a maglie larghe o strette o altro, previa presentazione di apposito rendering in cui dovrà esser indicata quale delle soluzioni sopra indicate sia più idonea a tutelare i suddetti valori e sia meglio inserita nel contesto ambientale, garantendo il perseguimento della finalità del bando di rigenerazione e illuminazione delle vie del centro storico.

Per quanto attiene il decoro strutturale ed estetico, le attività dovranno osservare le disposizioni di cui al punto 11 dell'Intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 136/18 e successive modificazioni. In particolare saranno ammesse insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne dovranno seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. Saranno vietate le insegne a cassonetto luminoso.

La ripetuta violazione delle disposizioni sopra citate comporterà decadenza dal beneficio previsto dal presente bando.

I locali dovranno inoltre essere strutturati in modo da garantire l'accessibilità alle persone disabili nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, a pena di decadenza dal beneficio.

10. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile alla pagina web presente sul sito del Comune di Genova al seguente link: <http://www.comune.genova.it/sperimentazione-misura-premiale-commercio> completandolo, a pena di esclusione, di ogni idonea documentazione e dichiarazione richiesta.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere corredata da un sintetico business-plan del progetto d'impresa che illustri la fattibilità tecnico-operativa e la sostenibilità economica del progetto. Il business plan che sarà allegato alla domanda dovrà riportare, quale contenuto minimo, tutte le indicazioni richieste dall'apposito form allegato al presente bando.

La domanda, compilata in tutte le sue parti e completa dei documenti da allegare in formato digitale, dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale del Comune: comunegenova@postemailcertificata.it indicando espressamente nell'oggetto: "ISTANZA PER IL BANDO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE PER FAVORIRE LA LOCAZIONE FINALIZZATA ALL'APERTURA DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZI NEL CENTRO STORICO" .

Le domande possono essere presentate fino al 31/12/2024. Si ricorda che, per poter essere validamente accettata, la domanda essere inviata da una casella di posta elettronica certificata.

Non sarà ammessa nessun'altra modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione da presentare contestualmente alla domanda a pena di esclusione è la seguente:

- a) modulo dichiarazione De Minimis
- b) copia di documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante/titolare dell'impresa se si tratta di attività già esistente;
- c) sintetico business plan, che dovrà riportare, quale contenuto minimo, le indicazioni richieste dall'apposito form allegato al presente bando.

All'istanza devono inoltre essere allegati:

- d) l'informativa privacy debitamente sottoscritta

- e) copia del contratto di locazione completo di attestazione della registrazione (se già disponibile)
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del locatore attestante che l'immobile non era locato da almeno tre mesi prima della sottoscrizione del contratto

In caso di contratto non ancora perfezionato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) dovrà essere trasmessa tramite pec non appena disponibile e comunque prima dell'erogazione del contributo.

In caso di mancata presentazione di tale documentazione, il contributo non potrà essere riconosciuto.

12. RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il riconoscimento del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso, a seguito della verifica dei requisiti richiesti.

Non saranno ammesse le domande:

- presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente bando;
- compilate in maniera incompleta ovvero con dati mancanti;
- in cui risulti mancante uno dei requisiti previsti;
- prive del tutto o anche in parte della documentazione richiesta.

È ammesso il riconoscimento del contributo anche a chi risulta già beneficiario dello stesso qualora avvii nel centro storico nuove e/o ulteriori attività.

Sempre nell'ottica di aprire nuove vetrine, illuminando le strade e aumentando il relativo grado di sicurezza, sarà erogato il contributo anche a coloro che, essendo già titolari di una attività all'interno del perimetro individuato dall'Intesa, sottoscrivano un nuovo contratto di locazione per un locale sito al piano strada sfitto da almeno tre mesi al fine di realizzare uno spazio espositivo, vale a dire una esposizione che occupa interamente la superficie del locale. Si applica in proposito quanto previsto dall'art. 3, comma 1, primo alinea. Al fine di garantire la rivitalizzazione dell'area, nelle ipotesi in cui vi sia vetrina antisfondamento, essa dovrà essere illuminata in orario notturno; nei casi in cui siano ammesse serrande per ragioni di sicurezza, dovrà essere garantito un orario minimo di apertura delle stesse pari a circa 8 ore nell'arco delle 24 ore e dovranno essere anch'esse illuminate in orario notturno. Il contributo sarà erogato per 30 o 36 mensilità, a seconda che l'immobile sia sito in un asse viario principale o secondario e sarà pari ad € 300,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie inferiore a 100 mq e ad € 600,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie uguale o superiore a 100 mq.

È ammesso il riconoscimento del contributo nei casi di ampliamento che non comporti il superamento di 100 mq ad un'attività già beneficiaria di quello da euro 500,00 al mese da almeno 6 mesi, aumentandolo quindi ad euro 1000,00 al mese, qualora il beneficiario ampli la propria attività prendendo in locazione altri immobili contigui sfitti al piano terra, purché ciò comporti l'apertura di almeno una vetrina, con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, primo alinea.

Il contributo di cui al presente Bando è riconosciuto in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il contributo è cumulabile con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti previsti per i contributi “de minimis” di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, comunicata al conduttore tramite email da parte del Comune di Genova, l'ammontare del contributo verrà riconosciuto ed erogato entro un mese dall'apertura dell'attività e successivamente mensilmente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere documentazione, anche fiscale (quale, a titolo esemplificativo, copia del registro dei corrispettivi) comprovante l'apertura dell'attività per tutto il periodo di erogazione del contributo.

13. DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

Il Comune svolgerà controlli sui requisiti di accesso, ai sensi della normativa vigente, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite e della documentazione presentata.

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000. Si ricorda che le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).

Se a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, si procederà alla revoca del beneficio ed al recupero delle eventuali somme già corrisposte.

Il contributo sarà revocato qualora vengano meno i requisiti previsti per l'accesso, sia soggettivi che di ammissibilità dell'attività, qualora il conduttore non adempia agli obblighi previsti dal punto 9 nonché in caso di eventuali ripetute violazioni di leggi, regolamenti e/o ordinanze comunali o emesse da enti sovraordinati e nel caso di sanzioni penali di particolare gravità.

14. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Commercio Area Pubblica.

I dati personali, compresi quelli giudiziari, risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti interessati o da rapporti instaurati con altre Pubbliche amministrazioni attestanti qualità, stati e fatti indispensabili per la partecipazione al Bando, saranno trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) esclusivamente al fine della concessione dei benefici economici oggetto del Bando e per scopi istituzionali.

Il consenso al trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le attività conseguenti.

15. PUBBLICIZZAZIONE, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Comune, al seguente link:

<http://www.comune.genova.it/sperimentazione-misura-premiale-commercio>

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Dirigente del Commercio Area Pubblica.

Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Avviso e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi all'indirizzo email: bonusaffitticaruggi@comune.genova.it

L'Amministrazione si impegna a rispondere ai quesiti inerenti il presente Avviso inviati tramite la pubblicazione di FAQ (Frequently Asked Question/Domande frequenti) sulla pagina web dedicata all'Avviso sul sito del Comune.

16. FORO COMPETENTE

L'Autorità giudiziaria competente in via esclusiva per ogni controversia riguardante il presente Bando è il Foro di Genova.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia.

Il Dirigente

Dott. Gianluca Bisso